



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 382-2024 - Seduta N° 3865 - del 18/04/2024 - Numero d'Ordine 13

Prot/2024/410852

Oggetto Piano Strategico della PAC (PSP) 2023- 2027. Approvazione bando per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA05-ACA5 "Inerbimento colture arboree" previsto dal Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027

Struttura Proponente Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Direttore generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub o

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i Regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- delegato 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;
- 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTI:

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 664304 del 28 dicembre 2022 recante "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" come modificato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n.101344 del 29/02/2024;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 04 Agosto 2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n.93348 del 26/02/2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- il decreto del Dirigente n. 2318 del 3 aprile 2024 "Aggiornamento e revisione del decreto del Dirigente n. 7192 del 30/10/2023 in merito alle modalità per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o capo sulla base degli impegni di gestione attualmente attivati in Regione Liguria.";

RICHIAMATI:

- il Piano Strategico nazionale della PAC 2023/2027 (di seguito PSP) approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea in data 2 dicembre 2022 e modificato con decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023;
- il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 762/2023 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 1142/2023;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1293 del 22/12/2023 con cui si stabilisce:

1. di attivare le seguenti azioni degli interventi previsti dal PSP 2023/2027:

- a) SRA05-ACA5 Inerbimento colture arboree:
 - Azione 5.1: Inerbimento totale;
 - Azione 5.2: Inerbimento parziale.
 - b) SRA25-ACA25 Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica:
 - Azione 1 – Oliveti.
 - Azione 2 – Vigneti;
2. di approvare il documento denominato “Piano Strategico PAC 2023/2027 - *Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027- Attivazione interventi: SRA05-ACA5 (Az.1 e Az.2) e SRA25-ACA25 (Az. 1 e Az.2) Principi, criteri e impegni*” che contiene informazioni sulle condizioni di ammissibilità, i principi di selezione e gli impegni specifici per l’attuazione di ciascun intervento, al fine di consentire la presentazione di domande di sostegno/pagamento con impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024;
 3. di dare atto che, non essendo ancora disponibili le modalità di presentazione delle domande da parte di AGEA, è necessario rimandare a un successivo provvedimento l’approvazione dei bandi con tutti gli ulteriori dettagli necessari per la presentazione delle domande e l’approvazione delle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dagli interventi in oggetto;

CONSIDERATO che:

- Regione Liguria ha richiesto in data 06/12/2023, nell’ambito della modifica al PSP attualmente in corso (Emendamento 2), modifiche al PSP riguardanti anche la rimodulazione della dotazione finanziaria di alcuni interventi tra cui l’intervento SRA05 che attualmente non hanno ancora completato l’iter di verifica presso la Commissione europea;
- la dotazione finanziaria complessiva destinata all’intervento SRA05 per tutto il periodo d’impegno 2023-2027 come rimodulata con le proposte di variazione in corso di approvazione sarà pari a €8.960.000,00=;
- il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti previsti con il presente bando, sono subordinati alla formale approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSP di cui sopra;

RITENUTO, per quanto detto, che il beneficiario non avrà nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell’organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell’intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modifiche tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell’intero importo del premio;

CONSIDERATO altresì che:

- ai sensi del decreto n. 147385 del Masaf del 09/03/2023 “*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*” all’art. 7, par. 1, è fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, a valere sugli interventi

elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, e citati all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116;

- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l'utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA, attualmente disponibile, seguendo le procedure specificate nelle pertinenti istruzioni operative;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario:

- autorizzare, nelle more dell'approvazione della sopracitata modifica del PSP, l'apertura dei termini per la presentazione sotto condizione delle domande di aiuto per impegni di durata quinquennale decorrenti dal 01/01/2024 al fine di assicurare un sostegno ai beneficiari che attuano gli impegni previsti nelle seguenti azioni relative all'intervento "SRA05-ACA5 Inerbimento colture arboree":
 - a) Azione 5.1: Inerbimento totale;
 - b) Azione 5.2: Inerbimento parziale;
- approvare il "*BANDO 2024 - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA05-ACA5 Inerbimento colture arboree*", allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato 1), contenente anche l'informativa in materia di trattamento dei dati personali;
- dare atto che, a seguito di approvazione delle modifiche richieste al PSP, le risorse rese disponibili per il pagamento delle domande previste dal presente atto am monteranno a € 2.100.000,00;
- stabilire che, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'intervento e del programma, la Regione può prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi dell'intervento SRA05, provenienti da eventuali rimodulazioni finanziarie del PSP/CSR oppure di procedere ad una riduzione lineare del premio pro-quota per tutti gli ammessi;
- dare atto che, per quanto detto, il beneficiario che aderisce all'intervento non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'organismo pagatore, dello Stato e della Commissione europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche richieste al PSP da parte della Commissione europea o vengano approvate modifiche tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio previsto;
- stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
 - a) per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure indicate nelle specifiche istruzioni operative emesse da AGEA;
 - b) le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine del 15 maggio 2024;
- stabilire che i beneficiari che aderiscono all'intervento SRA05-ACA5 devono sottostare agli impegni e obblighi previsti e dettagliati nel documento denominato "*BANDO 2024 - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA05-ACA5 Inerbimento delle colture arboree*" (Allegato 1);
- stabilire che i beneficiari devono sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE)*

2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

- dare atto che la gestione finanziaria di tutti gli interventi del PSP, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- stabilire che, come previsto in scheda intervento del PSP per la Liguria, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a € 300,00 per le domande presentate sull'intervento SRA05-ACA5;
- stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSP e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e dell'organismo pagatore AGEA;
- incaricare il Dirigente del Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo a:
 - a. emanare eventuali provvedimenti attuativi che si rendessero necessari;
 - b. posticipare la data di scadenza del bando compatibilmente con le disposizioni nazionali applicabili;

Su proposta del Vicepresidente, assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati,

- 1) di approvare il *“BANDO 2024 - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA05-ACA5 Inerbimento delle colture arboree”*, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato 1), per l'apertura dei termini per la presentazione sotto condizione delle domande di aiuto per impegni di durata quinquennale decorrenti dal 01/01/2024, al fine di assicurare un sostegno ai beneficiari che attuano gli impegni previsti nelle seguenti azioni relative all'intervento *“SRA05-ACA5 Inerbimento colture”*:
 - a) Azione 5.1: Inerbimento totale;
 - b) Azione 5.2: Inerbimento parziale;
- 2) di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva a disposizione sul presente bando è di € 2.100.000= e che tali risorse si renderanno disponibili quando verrà approvata la modifica del PSP attualmente in corso
- 3) di stabilire che, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'intervento e del programma, la Regione può prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi dell'intervento SRA05, provenienti da eventuali rimodulazioni finanziarie del PSP/CSR oppure di procedere ad una riduzione lineare del premio pro-quota per tutti gli ammessi;
- 4) di dare atto che, per quanto detto, il beneficiario che aderisce all'intervento non avrà nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'organismo pagatore, dello Stato e della Commissione europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche richieste al PSP da parte

della Commissione europea o qualora vengano approvate modifiche tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio previsto;

- 5) di stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
 - a. per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure indicate nelle specifiche istruzioni operative emesse da AGEA;
 - b. le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine del **15 maggio 2024**;
- 6) di stabilire che i beneficiari che aderiscono all'intervento SRA05-ACA5 devono sottostare agli impegni e obblighi previsti e dettagliati nel documento denominato "*BANDO 2024 - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA05-ACA5 Inerbimento delle colture arboree*" (Allegato 1),
- 7) di stabilire che i beneficiari devono sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*";
- 8) di dare atto che la gestione finanziaria di tutti gli interventi del PSP, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- 9) di stabilire che, come previsto in scheda intervento del PSP per la Liguria, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a € 300,00 per le domande presentate sull'intervento SRA05-ACA5;
- 10) di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSP e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e dell'organismo pagatore AGEA;
- 11) di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo a:
 - a. emanare eventuali provvedimenti attuativi che si rendessero necessari;
 - b. posticipare la data di scadenza del bando compatibilmente con le disposizioni nazionali applicabili;
- 12) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale, sul sito www.agriligurianet.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

REGIONE LIGURIA PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 <i>(Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)</i> Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027		
(Allegato 1) BANDO 2024 (sotto condizione)¹ DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE relative all'intervento: SRA05-ACA5 Inerbimento colture arboree		
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione	
Intervento	SRA05 - ACA5 - inerbimento colture arboree	
Struttura competente	Servizi alle imprese agricole e florovivaismo	
Scadenza presentazione domanda	15/05/2024	
Dotazione Finanziaria	SRA05 - ACA5 - inerbimento colture arboree	Euro 2.100.000,00
Il presente bando regola l'applicazione dell'intervento SRA05 - ACA5 - inerbimento colture arboree, del PSP 2023-2027 per la Regione Liguria, relativamente alla presentazione delle domande per l'annualità 2024.		

¹ Il presente avviso pubblico è attivato "sotto condizione" (rif. art.2 -clausola di salvaguardia).

Sommario

ART. 1 TERMINI E DEFINIZIONI.....	3
ART. 2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	3
ART. 3 OBIETTIVI, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 4 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	4
ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI	4
ART. 6 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	4
ART. 7 DURATA, IMPEGNI E VARIAZIONE TITOLARITA'	5
ART. 8 ALTRI OBBLIGHI.....	6
ART. 9 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI.....	7
ART. 10 ENTITA' DEL SOSTEGNO	7
ART. 11 DOTAZIONE FINANZIARIA	7
ART. 12 CLAUSOLA DI REVISIONE.....	7
ART. 13 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO.....	7
ART. 14 MODIFICA DELLA DOMANDA.....	8
ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI.....	9
ART. 16 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	9
ART. 17 NORMA RESIDUALE.....	12

ART. 1 TERMINI E DEFINIZIONI

Per quanto riguarda termini e definizioni si fa riferimento a quanto riportato nel Piano Strategico della PAC per il periodo 2023/2027 (PSP), nei decreti ministeriali attuativi, nella documentazione emessa dall'Organismo Pagatore ed in particolare nell'istruzione operativa inerente la presentazione delle domande.

ART. 2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Regione Liguria ha adottato la deliberazione della Giunta regionale n. 1293 del 22/12/2023 al fine di consentire lo sviluppo di fasi procedurali funzionali all'attivazione di alcuni interventi "a superficie" ritenuti prioritari con decorrenza 01/01/2024.

Considerato che sono in corso di approvazione le proposte di modifica al PSP richieste da Regione Liguria in data 06/12/2023 nell'ambito della modifica al PSP attualmente in corso (Emendamento 2), riguardanti in particolare la rimodulazione della dotazione finanziaria di alcuni interventi tra cui l'intervento SRA05, il presente bando è attivato "sotto condizione".

I potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:

1. il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti sono subordinati alla formale approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSP di cui sopra;
2. il beneficiario che aderisce all'intervento non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'organismo pagatore, dello Stato e della Commissione europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modifiche tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio previsto;
3. che, in caso di modifiche o integrazioni al presente bando, l'onere di apportare variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente: le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione;
4. qualora intervengano modifiche del PSP successive all'adozione del presente bando, queste si intenderanno automaticamente adottate.

ART. 3 OBIETTIVI, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'intervento di inerbimento continuativo delle colture arboree prevede un sostegno per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzata) a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare tecniche di gestione del cotico erboso utili a consolidarne la presenza e la funzionalità agroambientale.

L'intervento si compone di due azioni:

- **Azione 5.1: Inerbimento totale**
- **Azione 5.2: Inerbimento parziale.**

Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 5.2 all'azione 5.1. Le azioni sono tra loro alternative: le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

La pratica dell'inerbimento continuativo delle colture permanenti contribuisce al perseguimento dell'obiettivo specifico 5 (Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica), favorendo una migliore gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, e dell'obiettivo specifico 4 (Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile), migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e favorendo l'adattamento ai cambiamenti climatici.

La presenza di una copertura vegetale durante l'intero anno riduce l'erosione dei suoli in quanto attenua l'effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d'acqua, limita il deflusso idrico superficiale, aumenta la rugosità superficiale del terreno e lo stabilizza con le reti di radici, con ciò migliorando la resilienza agli eventi meteorologici estremi e quindi l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, rispetto al terreno lavorato, l'inerbimento riduce la lisciviazione (leaching) dei nutrienti, in particolare dell'azoto, somministrati alle colture arboree attraverso le fertilizzazioni, contribuendo a ridurre il potenziale inquinamento delle acque sotterranee.

L'inerbimento ha un effetto mitigativo dei cambiamenti climatici in quanto determina maggiori apporti unitari di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce l'emissione di anidride carbonica che si avrebbe per mineralizzazione (ossidazione) della sostanza organica ricorrendo all'ordinaria lavorazione del terreno.

Inoltre, il divieto di diserbo chimico riduce il rischio di inquinamento delle principali matrici ambientali.

L'effetto dell'intervento sarà proporzionalmente maggiore nell'Azione 5.1, che prevede l'inerbimento totale, rispetto all'Azione 5.2, che prevede l'inerbimento parziale, nell'interfila.

La pratica dell'inerbimento e il divieto di uso di diserbanti chimici contribuiscono agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione delle perdite dei nutrienti e dell'uso dei pesticidi. L'intervento concorre inoltre agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

ART. 4 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda solo i seguenti soggetti:

C01 Agricoltori singoli o associati dotati di partita IVA attiva in campo agricolo;

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole.

C03 Altri gestori del territorio

C04 Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei precedenti criteri C01, C02 e C03.

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture arboree permanenti.

La perdita dei criteri di ammissibilità, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati.

Non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a € 300 per le domande presentate sull'intervento.

ART. 7 DURATA, IMPEGNI E VARIAZIONE TITOLARITA'

La durata dell'impegno è di 5 anni (1° gennaio 2024-31 dicembre 2028).

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, **per un periodo di 5 anni**, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

Azione 5.1 Inerbimento Totale

I01.1 Mantenimento dell'inerbimento durante tutto l'anno, sull'intera superficie oggetto d'impegno (SOI), con semina di essenze prative o inerbimento spontaneo;

I01.2 Durante tutto l'anno sull'intera SOI divieto di impiego di diserbanti chimici e spollonanti e divieto di lavorazioni del terreno;

I01.3 Sull'intera SOI gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea o con interventi manuali.

Azione 5.2 Inerbimento Parziale

I02.1 Mantenimento dell'inerbimento durante tutto l'anno, nell'interfila della SOI, con semina di essenze prative o inerbimento spontaneo;

I02.2 Durante tutto l'anno sull'intera SOI divieto di impiego di diserbanti chimici e spollonanti. Durante tutto l'anno divieto di lavorazioni del terreno nell'interfila (sono consentite lavorazioni solo sulla fila).

I02.3 Nell'interfila, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea o con interventi manuali.

Il beneficiario è tenuto a compilare con regolarità il registro delle operazioni colturali, con le registrazioni, per quanto attiene il presente intervento, inerenti alle pratiche di:

- a) lavorazioni del terreno e mezzi impiegati;
- b) spollonatura e mezzi impiegati;
- c) gestione delle infestanti e mezzi impiegati;

È autorizzata la compilazione informatizzata del registro attraverso software e/o piattaforme web; le stampe prodotte da tali sistemi, per essere considerate valide, dovranno avere contenuti informativi conformi alla modulistica ufficiale cartacea (vedi registro di campagna Regione Liguria approvato con decreto 1778 del 13 aprile 2017). La registrazione andrà effettuata entro 30 gg dalla data di esecuzione dell'operazione colturale. Il registro dovrà essere esibito in occasione delle verifiche in loco in quanto solo in azienda sarà possibile verificare lo stato di adempimento degli impegni, l'eventuale esecuzione delle operazioni colturali e la loro collocazione in un determinato intervallo temporale."

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la superficie oggetto di impegno (SOI) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

- mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi

erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;

- se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. Non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
- In caso di decadenza si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - a) Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore
 - b) Le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti

Nel caso di impegni pluriennali, qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno ed è consentita solo nel caso di cessione volontaria rappresentata da un'interruzione intenzionale del titolo di possesso (vendita della piena proprietà, cessione di usufrutto, cessione in affitto, conferimenti, recessione anticipata di contratti di affitto, ecc.).

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde alla parte trasferita per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

In caso di cessione totale o parziale di azienda ed eventuale subentro, il cambio di titolarità dovrà essere comunicato tempestivamente alla Regione.

Per quanto riguarda la possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno, al beneficiario è consentito un aumento massimo del 15% rispetto alla superficie di cui alla domanda di sostegno nell'arco di tutto il periodo d'impegno. Ampliamenti maggiori sono consentiti solo mediante la presentazione di una nuova domanda di sostegno.

ART. 8 ALTRI OBBLIGHI

Il beneficiario è soggetto anche ai seguenti altri obblighi:

001 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

002 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

ART. 9 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

Al fine di migliorare le performance dell'intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali, cumulandoli sulla medesima superficie. Il decreto del Dirigente n. 2318 del 3 aprile 2024 "Aggiornamento e revisione del decreto del Dirigente n. 7192 del 30/10/2023 in merito alle modalità per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o capo sulla base degli impegni di gestione attualmente attivati in Regione Liguria." individua le relazioni di cumulabilità tra interventi e misure attivate ed i casi di doppio pagamento e quantifica le riduzioni degli importi dei premi da erogare tra la SRA 05, Eco-schemi, altre SRA e misure del PSR 2014-2022.

ART. 10 ENTITA' DEL SOSTEGNO

- **Azione 5.1: Inerbimento totale: €690,50/ha**
- **Azione 5.2: Inerbimento parziale: €573,50/ha**

È prevista la possibilità di applicare i seguenti principi di degressività nel caso in cui le risorse risultassero insufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili pervenute:

Fino a 15.000 €/anno	quota eccedente 15.000 €/anno fino a 30.000€/anno	quota eccedente 30.000€/anno
Importo pagato al 100%	Importo ridotto all'80%	Importo ridotto al 60%

ART. 11 DOTAZIONE FINANZIARIA

In caso di accoglimento della proposta di rimodulazione finanziaria di cui all'art. 2 la dotazione finanziaria complessiva destinata all'intervento nell'ambito del presente bando e per le due azioni, ammonterà a € 2.100.000=.

La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'intervento e del programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi dell'intervento SRA05, provenienti da eventuali rimodulazioni finanziarie del PSP/CSR oppure di procedere ad una riduzione lineare del premio pro-quota per tutti gli ammessi.

ART. 12 CLAUSOLA DI REVISIONE

È prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:

- a) per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni;
- b) se l'adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

ART. 13 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

1- Modalità

Il richiedente deve costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che rappresenta la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande iniziali. Tale fascicolo dovrà essere validato in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati, successivamente il

richiedente deve presentare la domanda in forma telematica mediante le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN seguendo le modalità stabilite nelle istruzioni operative emesse da Agea.

La data di presentazione della domanda ad AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati alla presentazione delle domande e di seguito elencati:

- a) Centro Autorizzato di Assistenza Agricola,
- b) libero professionista accreditato dalla Regione.

Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito e aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli e dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

L'azienda agricola deve indicare nel fascicolo aziendale il proprio indirizzo di PEC che deve essere sempre attivo e aggiornato in quanto AGEA invia le proprie comunicazioni a tale indirizzo PEC.

2- Termini per la presentazione delle domande

È possibile presentare le domande **dalla data di approvazione del presente avviso sino al 15/05/2024**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, o dall'Organismo Pagatore.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati alla presentazione della domanda.

Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni nazionali e istruzioni AGEA.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate non ricevibili le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o dal soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

ART. 14 MODIFICA DELLA DOMANDA

Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione, inclusi i casi di ritiro parziale o totale e di correzione di errori palesi, sono stabilite da AGEA.

ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI

L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene, oltreché nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati e in particolare della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del Complemento Strategico regionale. Tali disposizioni verranno stabilite con successivo provvedimento in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n.93348 del 26/02/2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";

In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali e in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

ART. 16 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1 Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2 Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3 Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4 Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5 Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno

in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6 Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono:
010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail:
info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7 Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi; • revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

ART. 17 NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento nonché dalle pertinenti disposizioni AGEA.

Tutti i documenti ufficiali del PSP 2023-2027 sono consultabili nel Portale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Liguria al seguente indirizzo web: <http://www.agriligurianet.it>

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2024-AC-404

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		17/04/2024 10:49
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		17/04/2024 10:46
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		17/04/2024 09:37
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Gloria MANARATTI		16/04/2024 17:26
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Riccardo JANNONE		16/04/2024 16:50
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Stefano PINI		16/04/2024 15:55

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria